



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PAOLO BOSELLI"**

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

Via Raimondo Montecuccoli, 12 – 10121 – TORINO – 011 538883

C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC TOIS052008@pec.istruzione.it - <http://www.istitutoboselli.edu.it>

I.I.S. "PAOLO BOSELLI" - TORINO
Prot. 0010575 del 30/08/2021
(Uscita)

Torino, 30 agosto 2021

A tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni
agli Atti della Scuola
e p.c. al Direttore S.G.A.
All'Albo e al sito Web

INFORMATIVA PROTOCOLLO SICUREZZA COVID – Aggiornamento del 30 agosto 2021

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI GENERALI PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 – ANNO SCOLASTICO 2020/21

Il Dirigente scolastico

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con l'RSPP, con il Medico Competente, con le OO.SS. con l'RLS le linee operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico dell'I.I.S. Paolo Boselli di Torino, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA, la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza nei tre plessi dell'Istituzione scolastica nell'attesa che i soggetti sopra indicati sottoscrivano le presenti disposizioni o le integrino;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il Protocollo d'Intesa "*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020*", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;

VISTI il "*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;

VISTO il documento "*Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico*", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il Protocollo quadro "*Rientro in sicurezza*", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “*Sorveglianza sanitaria eccezionale*” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;

VISTO l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «*Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero*»;

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “*Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza*”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV2”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;

VISTO il Protocollo d'Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi;

VISTI: la NOTA M.I. n. 1107 del 22/07/2021, il Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021, il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 coordinato con la Legge di conversione n. 106 del 23/07/2021 e la Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021;

VISTO il Piano Scuola 2021/22 (*Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022a.s. 2021-22*) approvato con Decreto M.I. n. 257 del 06/08/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 111/2021, O.M. n. 256 del 06/08/2021, VERBALE CTS n. 39 del 06/08/2021, Nota M.I. n. 1237 del 13/08/2021, Nota M.I. n. 900 del 18/08/2021 e il relativo Protocollo sicurezza n. 21 del 14/08/2021;

VISTA la nota Ministero Istruzione prot. n. 1260 del 30 agosto 2021

DISPONE

L'adozione del **PROTOCOLLO SICUREZZA COVID – (Aggiornamento del 30 agosto 2021) relativo a REGOLAMENTO contenente DISPOSIZIONI GENERALI PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 –ANNO SCOLASTICO 2020/21**

d'ora in poi denominato “REGOLAMENTO SICUREZZA COVID A.S. 2021-22”

- L'integrazione del documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del medico competente e dell'RLS ed RSU.
- l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo a tutti i

livelli dell'amministrazione;

- di fissare modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, gli OO.CC. sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

Inoltre, nelle more della sottoscrizione coi soggetti sopra indicati, al fine di tutelare la salute pubblica:

ORDINA

- che tutto il personale, gli studenti e le studentesse attuino delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e le linee guida stabilite a livello nazionale al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
- che tutto il personale, gli studenti e le studentesse partecipino alla formazione proposta dalla scuola in materia di prevenzione della diffusione del Covid19;
- che il personale, gli studenti e le famiglie leggano con attenzione e regolarità le comunicazioni del Dirigente scolastico e i relativi allegati sulle regole e disposizioni di volta in volta emanate e pubblicizzate tramite il registro elettronico e sul sito web che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- che chiunque entri all'interno degli edifici scolastici si attenga alle regole del presente protocollo.

Secondo quanto stabilito nel protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 del 12 luglio 2021

DISPONE

- × è obbligatorio compilare, firmare e consegnare **AUTOCERTIFICAZIONE** all'ingresso presso i locali scolastici
- × è **fatto obbligo** di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- × **E' vietato** l'ingresso nei locali scolastici a soggetti Covid positivi, provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti nella circolare 36254 del 11 Agosto 2021, a soggetti venuti in contatto con covid positivi nei 14 giorni che precedono l'ingresso a scuola, a soggetti in quarantena o isolamento fino a provvedimento emesso dall'Autorità sanitaria;

E' obbligatorio l'uso di mascherina chirurgica (o superiore, se prescritta) prima dell'ingresso e per tutta la durata della permanenza presso i locali scolastici, e relative pertinenze, ivi comprese le aule; Chiunque entri o permanga negli edifici scolastici deve indossare la mascherina chirurgica (alunni) e/o altro dispositivo (personale) previsto nel DVR;

- × **E' obbligatorio** igienizzare le mani all'ingresso e frequentemente durante la permanenza dei locali scolastici
- × **E' fatto obbligo** di segnalare alla Dirigente Scolastica e al Responsabile

- Covid eventuali situazioni di fragilità e/o malesseri che insorgano durante la permanenza a scuola
- ✗ E' obbligatorio rispettare le disposizioni che regolano gli ingressi e le uscite
 - ✗ I visitatori possono accedere solo su appuntamento
 - ✗ Il personale provvede alla pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, da documentare attraverso registro regolarmente aggiornato.
 - ✗ **E' obbligatorio** rispettare la **distanza interpersonale di almeno un metro** (sia in posizione statica che dinamica) all'interno delle aule e la **distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.**
 - ✗ **Garantire ricambio dell'aria** in tutti gli ambienti e aule scolastiche.
 - ✗ **Non sostare nei corridoi e negli altri spazi non destinati ad attività didattiche** se non per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
 - ✗ Attenersi scrupolosamente alle **misure e i protocolli adottati dalla Dirigente Scolastica**
 - ✗ **Attenersi scrupolosamente alle disposizioni adottate per** la gestione di un caso Covid (sospetto o conclamato), ed entrare in relazione con i referenti Covid, i medici competenti, le autorità sanitarie.

È fatto divieto di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);

è fatto obbligo a chiunque di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro laddove possibile, osservare le regole di pulizia delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

il rispetto puntuale del nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia;

l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

Qualora la situazione emergenziale dovesse prevedere nuovamente la DDI restano in essere le disposizioni precedentemente deliberate.

DISPOSIZIONI PER INGRESSI ED USCITE

Gli studenti, il personale ed i visitatori dovranno accedere ed uscire dagli edifici seguendo la segnaletica orizzontale e verticale apposta per evitare assembramenti. A parte l'informazione e la formazione iniziale, chiunque si trovi nei locali scolastici ha obbligo di rispettare i percorsi e le indicazioni di **entrata e uscita**. Per evitare la formazione di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio

scolastico, dovranno essere rispettate le indicazioni emanate attraverso circolari informative dedicate ad ogni plesso, contenenti istruzioni dettagliate al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale (orari di ingressi ed uscite, anche utilizzando accessi alternativi, uso dei bagni, palestre, spazi comuni interni ed esterni, mensa, distributori automatici e bar.)

Il rientro del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accesso ai visitatori è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa previa prenotazione e relativa programmazione.

Vengono richiamate le disposizioni già vigenti:

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Per gli alunni con disabilità sarà assicurata l'accoglienza del personale ATA.

DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE

Attraverso specifica direttiva al Direttore SGA è assicurata la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti mediante un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico, ;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e l'igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nel Piano Scuola 2021/22, Protocollo del 14 Agosto 2021.

Questa istituzione scolastica provvede inoltre a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e dai rapporti ISS COVID-19 n.12/2021 ;

- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno.
- garantire il ricambio di aria tramite apertura delle finestre ad ogni cambio d'ora e almeno una volta nel corso dell'ora per minimo 5 minuti. Le porte di accesso alle aule dovranno rimanere costantemente aperte.
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo continuativo di **mascherina chirurgica correttamente indossata** (deve coprire il naso e la bocca).

Gli studenti non potranno abbassare la mascherina quando seduti al loro posto e dovranno indossarla ad ogni spostamento.

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), a seconda dei singoli casi. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni fornite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

Lo smaltimento di DPI non più utilizzabili deve avvenire attraverso l'utilizzo degli appositi contenitori **dislocati ai vari piani degli edifici scolastici/ all'uopo individuati.**

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e della capienza massima indicata mediante apposita segnalazione. In caso di alternanza di gruppi classe in aule comuni, laboratori e palestre è garantita la pulizia ed igienizzazione ad ogni cambio turno. L'utilizzo degli spazi comuni è regolato da apposito registro di prenotazione.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack e l'uso delle palestre, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo con apposite disposizioni, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

L'ingresso e l'uscita sono regolamentati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti attraverso circolari operative. Sono anche predisposte stazioni di igienizzazione delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni)

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

La scuola provvede a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi dei percorsi PCTO, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza e dei piani di sicurezza

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICI

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: *"Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per*

l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa **l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale, così come specificato nel Patto di Corresponsabilità.**

PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI SOSPETTO COVID ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202 .

Vengono sotto presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19 e la relativa gestione:

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- ♣ L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- ♣ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- ♣ Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- ♣ Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- ♣ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno **un metro e la mascherina chirurgica/FFPS**, **camice e guanti monouso, visiera** fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

♣ Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.

♣ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

♣ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

♣ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

♣ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

♣ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti attraverso i referenti COVID-19 e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

♣ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

♣ L'alunno deve restare a casa.

♣ I genitori devono informare il PLS/MMG.

♣ I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

♣ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

♣ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

♣ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato..

Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

♣ Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

♣ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

♣ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come sopra indicato.

· In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola a poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID19, come stabilito dalla normativa.

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Le procedure sopra indicate sono adottate anche per i visitatori.

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Il dirigente scolastico pone una particolare cura in presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 (alunni e lavoratori).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE PERSONALE DOCENTE ATA E OGNI ALTRO SOGGETTO che assume la funzione di “Lavoratore” (art 9 ter del DL 111/21 commi 1,2, 5)

VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 e le istruzioni operative fornite con NOTA MINISTERO ISTRUZIONE prot. 1237 del 13 agosto 2021 e Nota prot. 1260 del 30 agosto 2021

A decorrere dal 1 settembre 2021 l’ingresso giornaliero al personale scolastico od equiparato è accompagnato da **Verifica della certificazione verde COVID-19**.

VERIFICA certificazione verde COVID-19

➤ LA CERTIFICAZIONE VERDE

ATTESTAZIONE certificazione verde COVID-19 E relativa validità temporale. Il Certificato verde attesta le seguenti condizioni:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi)
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi)
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

➤ SOGGETTI “esentati dalla vaccinazione”:

coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19 sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo (Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309)

➤ PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 potrà essere realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Nel pieno rispetto della privacy, **la verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:**

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida

o è scaduta o c'è stato un errore di lettura, 3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021)

La verifica E' OBBLIGATORIA e non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita.

Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

➤ VERIFICA QUOTIDIANA DEL QRCode

Allo stato, è nota solo la disciplina procedurale di cui all'**art. 13 del D.P.C.M. 17/6/2021** che prevede la verifica effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile resa disponibile su apposita piattaforma interistituzionale (<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>) La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella “ordinaria” sopra descritta.

➤ **MANCATO POSSESSO DI GREEN PASS (escluso esentati)**

In mancanza del green pass, il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione del green pass, dallo stipendio verrà sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata.

Per quanto sopra detto ed al fine di agevolare le operazioni di controllo, si potranno individuare appositi spazi e ingressi per l'accesso ai locali scolastici.

Si confida nella sensibilità del personale di collaborare con lo svolgimento delle dette operazioni. Possibili posizioni del personale scolastico rispetto al possesso della certificazione verde Covid -19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico istituisce una commissione, anche con il contributo dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico.

DISPOSIZIONI FINALI

L'USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica nell'a.s. 2021/22 fino a nuove disposizioni.

Il presente documento verrà aggiornato, ove necessario e adeguato ad eventuali ulteriori disposizioni normative.

Il presente documento viene condiviso con gli OO.CC. dell'IIS Boselli, con RSU, RLS e affisso all'Albo on line e fisico dell'Istituzione Scolastica e inviato al personale alla mail istituzionale o fornita per le comunicazioni.

Tutti i soggetti che rivestono la qualifica indicata nel documento (studente, genitore, docente, personale ATA, soggetti terzi con ingresso occasionale, soggetti terzi con contratto di collaborazione/esperti/educatori/altro, i quali rivestono la qualifica di "lavoratori" anche quando dipendenti da altri enti, sono soggetti alla pedissequa osservanza del presente Regolamento.

L'efficacia del presente Atto decorre dal 1 settembre 2021 e della sua cessazione di efficacia verrà data notizia con apposito atto.

Allegato: Comunicazione al personale

La Dirigente Scolastica

Adriana Ciaravella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993